

salegno, al ministro di grazia, giustizia e culti, « per sapere se creda conveniente che il giudice istruttore che istruì un processo faccia parte del collegio giudicante che deve sentenziare sulle risultanze dello stesso processo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti ha facoltà di rispondere.

**GUARRACINO**, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. Nessuna disposizione di legge vieta che il giudice istruttore prenda parte alle decisioni del collegio che si riferiscono ai processi da lui istruiti.

**APRILE**. Ma è male.

**GUARRACINO**, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. Forse potremo trovarci d'accordo, onorevole Aprile.

Ciò nel sistema della nostra legge non è nuovo: quando si tratta di ordinanze incidentali o istruttorie pronunziate da giudici singoli, questi giudici prendono parte alle deliberazioni del collegio che in linea di reclamo deve pronunciare sulle ordinanze stesse.

Del resto, nella formazione delle sezioni debbono comprendere anche i giudici istruttori e quindi questi non possono stare a parte, ma debbono essere assegnati ad una sezione.

Il che significa proprio che nel sistema della legge non è vietato che il giudice istruttore prenda parte alle dette decisioni. (*Approvazioni*).

Credo tuttavia buona norma che gli istruttori non concorrano a deliberare nelle cause penali da essi istruite.

E dove abbiamo tribunali con un numero sufficiente di giudici, io posso assicurare all'onorevole Casalegno che l'istruttore non prende mai parte a tali decisioni.

Ma quando abbiamo i collegi composti solamente di tre giudici, come si può fare?

Per compiere il numero di tre c'è bisogno del giudice istruttore ed allora è una necessità che questi prenda parte alle decisioni.

Se fossero modificate le tabelle organiche, si potrebbe fare diversamente.

Se poi l'onorevole Casalegno vuole accennare a qualche inconveniente verificatosi, io non lo so. Ma alla sua interrogazione generica credo che non possa esservi risposta diversa da quella che ho data.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Casalegno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CASALEGNO**. Mi duole che l'onorevole sottosegretario di Stato abbia invocato le tassative disposizioni della legge.

È vero che il codice non dice niente al riguardo; ma è pur vero che, tacendo il codice, si impone un'alta ragione di convenienza e di moralità, onde si abbia un giudizio sereno, calmo ed imparziale.

Ora io domando all'onorevole sottosegretario di Stato: poichè la legge non dice niente in proposito, non crede egli che sia conveniente ed opportuno di chiamare a far parte di quel collegio, con una piccolissima spesa, magistrati più indipendenti e più elevati e che rappresentino il più grande sacerdozio che si addica ad un popolo civile? Mi duole che egli abbia accennato ad un tribunale di maggiore levatura, quasi che la giustizia fosse più piccola a Susa o più grande a Napoli.

Ma, onorevole sottosegretario di Stato, ella non ha pensato che un povero inquisito, il quale geme da mesi e mesi nella sua cella aspettando il suo giudice di ora in ora, e alla fine si trova dinanzi a quel giudice istruttore che l'ha esaminato, l'ha scrutato nell'intimo del cuore, a quell'uomo che lo ha incalzato con domande, con intimidazioni e con testimoni, non può davvero essere contento di venir giudicato da un collegio del quale quell'uomo appunto fa parte.

È necessario assicurare all'Amministrazione della giustizia le maggiori guarentigie di serenità e di imparzialità. Non basta che il magistrato sia onesto; egli deve anche far comprendere al giudicabile che impartisce la giustizia imparzialmente.

Quando per ciò avrete fatto del giudice istruttore un giudice assolutamente indipendente, in quel giorno ogni cittadino colpito da condanna dovrà e potrà dire: Rendo omaggio alla giustizia, perchè sono stato giudicato da un uomo imparziale ed onesto.

**PRESIDENTE**. Segue l'interrogazione dell'onorevole Manna al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere di fronte ad una pubblica accusa di deplorable compiacenze tra avvocati e magistrati della Corte di cassazione di Roma ».

**GUARRACINO**, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. Onorevole Presidente, sono d'accordo con l'onorevole Manna di differire questa interrogazione.

**PRESIDENTE**. Sta bene; essa andrà però in fine dell'ordine del giorno.

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Cimati, al ministro dell'interno, « per sapere se egli non creda che sia contrario